



Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA)

del...

*Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 11 della legge federale del 21 giugno 1991¹ sulla sistemazione dei
corsi d'acqua (LSCA),
ordina:*

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina la protezione di persone e beni materiali importanti contro i seguenti pericoli di piena:

- a. inondazioni dovute a straripamento delle acque, ruscellamento superficiale, affioramento delle acque sotterranee oltre la superficie terrestre nonché onde causate dal vento e onde di gravità che si infrangono sulle rive di specchi e corsi d'acqua;
- b. colate detritiche;
- c. erosione e deposito di materiale solido;
- d. depositi e ostruzioni causati da materiale galleggiante.

Art. 2 Termini

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. pianificazione integrale: una pianificazione che coinvolge le cerchie interessate, pondera gli interessi in modo equilibrato e combina le misure in maniera ottimale;
- b. procedura in funzione del rischio: una procedura in cui i rischi attuali e futuri vengono sistematicamente rilevati e valutati, tenendone conto in maniera tracciabile nella fase di attuazione.

¹ RS 721.100

Art. 3 Gestione dei pericoli di piena e dei rischi

I Cantoni riducono il rischio di piena a un livello accettabile e lo limitano nel lungo termine, rilevando e valutando le basi necessarie nonché pianificando le misure in modo integrale e attuandole; in tale ambito, prendono segnatamente in considerazione gli aspetti ecologici, le conseguenze dei cambiamenti climatici e l'evoluzione dell'utilizzo del territorio.

Capitolo 2: Acquisizione di dati di base e misure**Art. 4** Acquisizione di dati di base da parte dei Cantoni e designazione delle zone di pericolo

¹ I Cantoni elaborano le basi per la protezione contro le piene. A tale scopo:

- a. rilevano lo stato delle acque e la loro evoluzione;
- b. documentano e analizzano gli eventi;
- c. documentano e valutano le opere di protezione;
- d. tengono un catasto degli eventi e delle opere di protezione;
- e. registrano pericoli e rischi;
- f. allestiscono valutazioni dei pericoli e panoramiche dei rischi;
- g. allestiscono pianificazioni globali e pianificazioni di livello superiore.

² Designano le zone di pericolo.

³ Tengono conto delle basi e degli aiuti all'esecuzione della Confederazione.

⁴ Mettono gratuitamente a disposizione di tutti gli interessati le basi elaborate.

Art. 5 Misure di pianificazione del territorio

¹ I Cantoni tengono conto delle zone di pericolo e dei rischi nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle altre attività d'incidenza territoriale. Riguardo alle zone di pericolo, assicurano in particolare:

- a. una limitazione dei rischi nell'ambito di azzonamenti, aumento della densità edificatoria e cambiamento di destinazione di una zona, come pure nel rilascio di permessi di costruzione per edifici e impianti;
- b. una riduzione dei rischi inaccettabili attraverso il cambiamento di destinazione di una zona, la diminuzione della densità edificatoria e il dezonamento o lo spostamento di costruzioni e impianti a rischio.

² Nei loro piani direttori e di utilizzazione, i Cantoni definiscono gli spazi liberi in cui possono verificarsi le piene, in modo da proteggere altre zone. Negli spazi liberi il rischio deve essere limitato attraverso il tipo di utilizzazione.

Art. 6 Misure organizzative

¹ I Cantoni adottano misure organizzative per salvare vite umane e limitare l'entità dei danni in caso di evento. A tale scopo:

- a. provvedono affinché vengano allestiti i piani d'intervento, che gli organi di condotta e le forze d'intervento civili devono conoscere, e si tengano le relative esercitazioni;
- b. assicurano che gli organi di condotta e le forze d'intervento civili ricevano una consulenza specializzata per la preparazione e la gestione degli eventi di piena;
- c. allestiscono e gestiscono i dispositivi di allarme necessari a proteggere gli insediamenti e le vie di comunicazione dai pericoli di piena;
- d. adottano provvedimenti tecnici per supportare le forze d'intervento nella gestione degli eventi di piena.

² Se del caso, sfruttano le possibilità di ritenzione delle piene nei bacini di accumulazione.

Art. 7 Misure tecniche e di ingegneria naturalistica nonché aree di ritenzione

¹ I Cantoni adottano misure tecniche per ridurre e limitare il rischio. Tra queste rientrano opere e impianti di protezione in grado di trattenere, deviare o far defluire le portate di piena. Tali opere e impianti di protezione devono essere ripristinati, sostituiti o realizzati ex novo in modo da ottimizzarne la durata di vita e la funzionalità.

² Progettano opere e impianti di protezione solidi. Verificano la capacità di sovraccarico e la sicurezza del sistema di opere e impianti di protezione esistenti, adeguandoli se necessario.

³ Per quanto possibile, utilizzano materiali da costruzione naturali e impiegano tecniche di ingegneria naturalistica.

⁴ Designano aree di ritenzione aventi diritto a indennità, nelle quali, mediante misure di protezione, le piene vengono convogliate e fatte defluire, in modo da caricare tali aree con maggiore frequenza o intensità e proteggere così altre zone.

Art. 8 Manutenzione delle acque

I Cantoni assicurano che le opere e gli impianti di protezione siano sottoposti a una manutenzione adeguata, in modo da:

- a. mantenere la capacità di deflusso e limitare la dinamica delle acque laddove necessario;
- b. ottimizzare la durata di vita e la funzionalità di opere e impianti di protezione.

Capitolo 3: Concessione di sussidi federali

Sezione 1: Condizioni

Art. 9 Condizioni per la concessione di indennità per misure adottate dai Cantoni

Le indennità per misure sono concesse se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 capoverso 1 LSCA e:

- a. le misure sono necessarie nel pubblico interesse;
- b. è garantita la manutenzione successiva delle misure tecniche, organizzative e di ingegneria naturalistica.

Sezione 2: Acquisizione di dati di base e misure

Art. 10 Indennità per l'acquisizione di dati di base e misure da parte dei Cantoni

¹ L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) accorda ai Cantoni indennità per:

- a. i rilevamenti dello stato delle acque, la documentazione degli eventi, le analisi degli eventi, i catasti degli eventi e delle opere di protezione, le valutazioni dei pericoli, i rilevamenti e le valutazioni dei rischi, le pianificazioni globali e altre pianificazioni di livello superiore;
- b. gli accertamenti per la limitazione e l'evoluzione dei rischi attraverso misure di pianificazione del territorio, nonché la demolizione e lo spostamento di opere e impianti a rischio in luoghi sicuri;
- c. l'allestimento, la manutenzione e la sostituzione di provvedimenti tecnici per interventi di emergenza e dispositivi di allarme, le pianificazioni d'intervento, la formazione di consulenti locali specializzati in pericoli naturali nonché l'organizzazione di corsi per organi di condotta e forze d'intervento;
- d. la manutenzione, il ripristino, la sostituzione, lo smantellamento e la realizzazione di opere e impianti di protezione;
- e. il mantenimento libero di profili di deflusso o volumi di ritenzione e la piantagione di alberi e arbusti adatti alla stazione per stabilizzare le scarpate di sponda;
- f. i lavori di sgombero, i mancati ricavi e la sostituzione di colture agricole a seguito di eventi nelle aree di ritenzione aventi diritto a indennità;
- g. i mancati ricavi dovuti all'abbassamento preventivo dei bacini di accumulazione in caso di evento, nonché i mancati ricavi dovuti all'utilizzo condiviso di bacini di accumulazione;
- h. l'elaborazione di ulteriori basi e l'adozione di ulteriori misure necessarie per la gestione efficace dei pericoli di piena e dei rischi di cui all'articolo 3.

² Non è accordata alcuna indennità per:

- a. misure volte a proteggere opere e impianti che al momento della loro realizzazione sono stati edificati in zone di pericolo già designate o in aree notoriamente pericolose e che non erano necessariamente legati a tale ubicazione;
- b. misure volte a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci e sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti;
- c. l'attuazione delle basi e delle misure nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle altre attività d'incidenza territoriale;
- d. l'esercizio di dispositivi di allarme e le spese di organi di condotta e forze d'intervento coperte dal mandato di base;
- e. misure di sistemazione dei corsi d'acqua negli insediamenti per la gestione dell'acqua piovana;
- f. l'elaborazione di strumenti di lavoro, direttive e linee guida cantonali.

Art. 11 Costi imputabili

¹ Per le indennità sono imputabili soltanto i costi effettivamente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile.

² Per le indennità di cui all'articolo 10 capoverso 1 sono imputabili i costi relativi a:

- a. l'elaborazione delle basi e la pianificazione delle misure;
- b. l'esecuzione e l'attuazione;
- c. l'acquisto di terreni, l'espropriazione formale e materiale;
- d. la terminazione.

³ Non sono imputabili in particolare:

- a. gli emolumenti dovuti;
- b. i costi che possono essere trasferiti ai responsabili dei danni;
- c. i costi per la creazione di valori aggiunti importanti che derivano dalla misura, indipendentemente dalla protezione contro le piene;
- d. i costi per le misure che apportano alle strade nazionali un miglioramento della protezione contro le piene e che sono già coperti dalla partecipazione ai costi dell'Ufficio federale delle strade (USTRA).

Sezione 3: Forma giuridica dei sussidi federali

Art. 12 Concessione delle indennità

¹ Le indennità per l'acquisizione di dati di base sono accordate globalmente. L'ammontare delle indennità globali è stabilito negli accordi programmatici tra l'UFAM e il Cantone interessato in funzione dell'entità dell'acquisizione di dati di base.

² Le indennità per le misure di protezione contro le piene sono accordate globalmente. L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato ed è stabilito in base a:

- a. il rischio di piena;
- b. l'entità, l'efficacia e la qualità delle misure.

³ Le indennità possono essere accordate nel singolo caso mediante decisione se le misure:

- a. hanno un costo superiore a cinque milioni di franchi;
- b. interessano più di un Cantone o riguardano le acque sui confini nazionali;
- c. riguardano zone protette od oggetti registrati in inventari nazionali;
- d. richiedono una valutazione tecnica particolarmente complessa o specifica dovuta alle possibili alternative o ad altri motivi; oppure
- e. non erano prevedibili.

⁴ Le indennità per prestazioni supplementari nel caso di misure dipendono da:

- a. il grado di attuazione delle basi;
- b. l'entità, l'efficacia e la qualità delle misure.

⁵ Le indennità per misure straordinarie di protezione contro i pericoli naturali dipendono da:

- a. la necessità delle misure dovuta a una situazione straordinaria;
- b. il notevole onere finanziario a carico del Cantone interessato;
- c. la visione d'insieme della pianificazione.

Sezione 4: Procedura per la concessione di indennità globali

Art. 13 Domanda

¹ Ogni quattro anni il Cantone inoltra all'UFAM una domanda di indennità globali.

² La domanda deve contenere informazioni concernenti:

- a. gli obiettivi programmatici da raggiungere;
- b. le basi e le misure presumibilmente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e la relativa esecuzione.

³ Nel caso delle misure di portata intercantonale, i Cantoni garantiscono il coordinamento delle domande con i Cantoni interessati.

Art. 14 Accordo programmatico

¹ L'UFAM stipula l'accordo programmatico con l'autorità cantonale competente.

² Oggetto dell'accordo programmatico sono in particolare:

- a. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere;
- b. la prestazione del Cantone;
- c. i sussidi della Confederazione;
- d. il controlling;
- e. la restituzione in caso di adempimento parziale e sottrazione allo scopo.

³ L'accordo programmatico è stipulato per una durata di quattro anni.

⁴ L'UFAM emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l'oggetto dell'accordo programmatico.

Art. 15 Pagamento

Le indennità globali sono pagate a rate.

Art. 16 Rendicontazione e controllo

¹ Il Cantone presenta ogni anno all'UFAM un rapporto sull'impiego delle indennità globali.

² L'UFAM controlla a campione:

- a. l'esecuzione delle singole prestazioni conformemente agli obiettivi programmatici;
- b. l'impiego dei contributi federali versati.

Art. 17 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

¹ L'UFAM sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:

- a. non adempie all'obbligo di rendicontazione (art. 16 cpv. 1);
- b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.

² Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione è stata eseguita solo parzialmente, l'UFAM ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

³ Se impianti o installazioni per i quali sono state accordate indennità vengono sottratti al loro scopo, l'UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.

⁴ Se le lacune non vengono colmate o la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è disciplinata dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 1990² sui sussidi (LSu).

² RS 616.1

Sezione 5: Procedura per la concessione di indennità nel singolo caso

Art. 18 Domanda

¹ Il Cantone inoltra all'UFAM la domanda di indennità nel singolo caso.

² La domanda contiene i seguenti documenti:

- a. una descrizione completa del progetto inclusi i piani;
- b. il preventivo e la ripartizione dei costi;
- c. una panoramica dei rischi esistenti, dell'efficacia delle misure su tali rischi nonché dell'evoluzione e della valutazione dei rischi futuri;
- d. i risultati degli accertamenti relativi all'idoneità e alla necessità delle misure e delle loro ripercussioni, nonché i risultati della ponderazione degli interessi;
- e. l'eventuale rapporto relativo alla compatibilità ambientale;
- f. i pareri dei servizi cantonali specializzati;
- g. l'approvazione del progetto e il decreto di finanziamento.

³ L'UFAM può richiedere altri documenti.

Art. 19 Concessione e pagamento dei contributi

¹ L'UFAM fissa l'ammontare dell'indennità mediante decisione.

² L'UFAM, d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze (AFF), decide la concessione di indennità superiori a dieci milioni di franchi.

³ L'UFAM paga i contributi a seconda dello stato di avanzamento del progetto.

Art. 20 Rendicontazione e controllo

Per la rendicontazione e il controllo si applica per analogia l'articolo 16.

Art. 21 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

¹ Se, nonostante un'intimazione, il Cantone non esegue la misura per la quale è stata accordata un'indennità o lo fa solo in modo parziale, l'indennità non viene versata oppure viene ridotta.

² Se sono state pagate indennità e il Cantone, nonostante un'intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo parziale, la restituzione è disciplinata dall'articolo 28 LSu.

³ Se impianti o installazioni per i quali sono state accordate indennità vengono sottratti al loro scopo, l'UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.

⁴ Se la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è disciplinata dall'articolo 29 LSu.

Sezione 6: Procedura per la concessione di aiuti finanziari

Art. 22 Domanda

¹ Il richiedente di cui all'articolo 7 capoverso 2 LSCA inoltra la domanda di aiuti finanziari all'UFAM.

² La domanda deve contenere informazioni concernenti:

- a. gli obiettivi da raggiungere;
- b. le attività e i progetti necessari per raggiungere gli obiettivi;
- c. i costi totali delle attività e dei progetti, la ripartizione dei costi tra le organizzazioni partecipanti e l'importo dell'aiuto finanziario richiesto;
- d. un calendario di esecuzione delle attività e dei progetti.

Art. 23 Concessione e determinazione

¹ L'UFAM può accordare aiuti finanziari per attività e progetti di interesse nazionale.

² L'UFAM fissa l'ammontare degli aiuti finanziari sulla base delle disposizioni di legge, del suo interesse per l'adempimento dei compiti, della sua valutazione dell'efficacia e delle possibilità di finanziamento del richiedente.

³ L'UFAM può accordare l'aiuto finanziario in base all'onere o in modo forfettario.

⁴ L'UFAM determina l'aiuto finanziario mediante decisione o stipula un contratto con il richiedente.

Capitolo 4: Vigilanza della Confederazione

Art. 24 Parere relativo a misure di protezione contro le piene

¹ I Cantoni, prima di decidere in merito a misure di protezione contro le piene in virtù dell'articolo 3 capoversi 1 e 2 LSCA, sottopongono il progetto all'UFAM per parere, fatta eccezione per le misure che non richiedono spese particolari.

² Devono tuttavia essere obbligatoriamente sottoposte per parere le misure che:

- a. riguardano le acque sui confini nazionali;
- b. hanno ripercussioni sulla sicurezza contro le piene di altri Cantoni o di Stati esteri;
- c. richiedono un esame di impatto ambientale; oppure
- d. riguardano zone protette od oggetti iscritti in inventari nazionali.

³ Il parere dell'UFAM può anche fornire indicazioni sulla probabilità e sull'ammontare approssimativo di un'indennità per la misura.

Art. 25 Documenti

Ai fini del parere, i Cantoni inoltrano all'UFAM gli stessi documenti che devono presentare anche con la domanda di indennità nel singolo caso ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2 lettere a–f.

Art. 26 Parere in merito ad altre misure

I servizi federali che prevedono o cofinanziano misure che influiscono in modo considerevole sul deflusso di acque, sul trasporto di materiale solido o sulla dinamica dei deflussi, segnatamente sui colmi di piena e sul rischio di piena, chiedono il parere dell'UFAM prima di prendere una decisione.

Art. 27 Aiuti all'esecuzione

L'UFAM elabora aiuti all'esecuzione segnatamente in materia di:

- a. esigenze per la protezione contro le piene;
- b. acquisizione di dati di base;
- c. pianificazione e attuazione di misure;
- d. condizioni per le indennità ed esigenze per i conteggi.

Art. 28 Geoinformazione

L'UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008³ sulla geoinformazione (OGI).

Capitolo 5: Esecuzione**Art. 29** Acquisizione di dati di base da parte della Confederazione

¹ L'UFAM elabora le basi di interesse nazionale per la protezione contro le piene. A tale scopo:

- a. rileva i dati riguardanti la protezione contro le piene;
- b. misura i corsi d'acqua;
- c. rileva i dati idrologici di base;
- d. tiene un inventario delle misure cofinanziate dalla Confederazione;
- e. analizza gli eventi;
- f. allestisce panoramiche.

² Può svolgere servizi in ambito idrologico, fatturando emolumenti.

³ RS 510.620

Art. 30 Esecuzione da parte dei Cantoni

¹ I Cantoni emanano le disposizioni esecutive concernenti sia la LSCA sia la presente ordinanza entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del ... della legge.

² Elaborano le basi, adottano le misure e ne controllano periodicamente l'efficacia.

³ Provvedono alla manutenzione delle misure tecniche, organizzative e di ingegneria naturalistica.

Capitolo 6: Disposizioni finali**Art. 31** Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza del 2 novembre 1994⁴ sulla sistemazione dei corsi d'acqua è abrogata.

Art. 32 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2025.

Art. 33 Termini per l'acquisizione di dati di base da parte dei Cantoni

I Cantoni allestiscono le panoramiche dei rischi e le pianificazioni globali di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera e entro il 1° dicembre 2030 e le aggiornano secondo le prescrizioni dell'UFAM.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin
Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

Allegato

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 28 ottobre 1998⁵ sulla protezione delle acque (OPAc)

Art. 41^{ter} Conservazione o ripristino del tracciato naturale

Gli interventi nelle acque superficiali devono per quanto possibile conservare o ripristinare il tracciato naturale del corso d'acqua, caratterizzato da aspetti quali la posizione nella sezione di valle, la pendenza longitudinale, la forma dell'alveo, la larghezza del fondo dell'alveo, nonché dalle strutture morfologiche e dai processi dinamici.

Art. 41^{quater} Sistemazione e manutenzione delle acque e dello spazio riservato alle acque

¹ Le acque e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati e mantenuti in modo da consentire la conservazione o lo sviluppo di habitat tipici. Gli habitat tipici si basano su:

- a. una vegetazione che si sviluppa naturalmente e si rinnova in modo spontaneo;
- b. processi dinamici caratteristici;
- c. strutture caratteristiche quali banchi di ghiaia, sponde naturali e variabili, legno morto.

² Nella sistemazione e nella manutenzione delle acque e dello spazio riservato alle acque occorre evitare il loro riscaldamento eccessivo, favorendo in particolare l'ombreggiamento naturale.

Art. 58 Costi imputabili

¹ Sono imputabili unicamente i costi realmente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile.

² Per le indennità di cui agli articoli 52 e 52a, sono imputabili i costi relativi a:

- a. la realizzazione di impianti e installazioni per l'eliminazione dell'azoto;
- b. le misure per l'eliminazione delle sostanze organiche in tracce;
- c. la realizzazione e l'esercizio di impianti pilota per l'attuazione di misure per l'eliminazione dell'azoto o delle sostanze organiche in tracce;

⁵ RS 814.201

- d. la realizzazione di canalizzazioni costruite al posto di impianti e installazioni per l'eliminazione dell'azoto o delle sostanze organiche in tracce.

³ Non sono imputabili secondo gli articoli 52 e 52a in particolare le tasse e le imposte nonché i costi per l'acquisto di terreni.

⁴ Per le indennità di cui all'articolo 54b, sono imputabili i costi relativi a:

- a. l'elaborazione delle basi e la pianificazione delle misure;
- b. l'esecuzione e l'attuazione;
- c. l'acquisto di terreni, l'espropriazione formale e materiale;
- d. la terminazione.

⁵ Non sono imputabili per le indennità di cui all'articolo 54b in particolare:

- a. gli emolumenti dovuti;
- b. i costi per la creazione di valori aggiunti rilevanti che derivano dalla misura, indipendentemente dalla rivitalizzazione.

2. Ordinanza del 30 novembre 1992⁶ sulle foreste (OFo)

Art. 15 Gestione dei rischi legati a catastrofi naturali

¹ I Cantoni riducono i rischi legati a catastrofi naturali a un livello accettabile e li limitano nel lungo termine, rilevando e valutando le basi necessarie nonché pianificando le misure in modo integrale e attuandole; in tale ambito, prendono segnatamente in considerazione le conseguenze dei cambiamenti climatici e l'evoluzione dell'utilizzo del territorio.

² Nella pianificazione integrale occorre coinvolgere le cerchie interessate, combinare le misure in maniera ottimale e ponderare gli interessi, in particolare quelli connessi alla gestione delle foreste, alla protezione della natura e del paesaggio, alla sistemazione dei corsi d'acqua, all'agricoltura e alla pianificazione del territorio.

Art. 16 Basi

¹ L'UFAM elabora le basi di interesse nazionale per la protezione dalle catastrofi naturali. A tale scopo:

- a. rileva i dati riguardanti la protezione dalle catastrofi naturali;
- d. tiene un inventario delle misure cofinanziate dalla Confederazione;
- c. analizza gli eventi;
- d. allestisce panoramiche.

² I Cantoni elaborano le basi per la protezione dalle catastrofi naturali sul loro territorio. A tale scopo:

⁶ RS 921.01

- a. documentano e analizzano gli eventi;
- b. documentano e valutano le opere di protezione;
- c. tengono un catasto degli eventi e delle opere di protezione;
- d. registrano pericoli e rischi;
- e. allestiscono valutazioni dei pericoli e panoramiche dei rischi;
- f. allestiscono pianificazioni globali e pianificazioni di livello superiore.

³ Designano le zone di pericolo.

⁴ Tengono conto delle basi e degli aiuti all'esecuzione della Confederazione.

⁵ Mettono gratuitamente a disposizione di tutti gli interessati le basi elaborate.

Art. 17 Misure di pianificazione del territorio

¹ I Cantoni tengono conto delle zone di pericolo e dei rischi nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle altre attività d'incidenza territoriale. Riguardo alle zone di pericolo, assicurano in particolare:

- a. una limitazione dei rischi nell'ambito di azionamenti, aumento della densità edificatoria e cambiamento di destinazione di una zona, come pure nel rilascio di permessi di costruzione per edifici e impianti;
- b. una riduzione dei rischi inaccettabili attraverso il cambiamento di destinazione di una zona, la diminuzione della densità edificatoria e il dezonamento o lo spostamento di costruzioni e impianti a rischio.

² Nei loro piani direttori e di utilizzazione, definiscono gli spazi liberi in cui possono verificarsi catastrofi naturali, in modo da proteggere altre zone. Negli spazi liberi il rischio deve essere limitato attraverso il tipo di utilizzazione.

Art. 17a Misure organizzative

¹ I Cantoni adottano misure organizzative per salvare vite umane e limitare l'entità dei danni in caso di evento. A tale scopo:

- a. provvedono affinché vengano allestiti i piani d'intervento, che gli organi di condotta e le forze d'intervento civili devono conoscere, e si tengano le relative esercitazioni;
- b. assicurano che gli organi di condotta e le forze d'intervento civili ricevano una consulenza specializzata per la preparazione e la gestione di catastrofi naturali;
- c. allestiscono e gestiscono i dispositivi di allarme necessari a proteggere gli insediamenti e le vie di comunicazione da catastrofi naturali;
- d. adottano provvedimenti tecnici per supportare le forze d'intervento nella gestione di catastrofi naturali.

Art. 17b Misure biologiche e tecniche così come aree di ritenzione

¹ I Cantoni adottano misure tecniche e di ingegneria naturalistica per limitare il rischio di catastrofi naturali. Queste misure comprendono:

- a. la realizzazione di foreste con funzione protettiva nonché la cura di giovani popolamenti, la delimitazione del bosco di protezione;
- b. provvedimenti selvicolturali;
- c. provvedimenti edili per prevenire danni causati da valanghe e installazione di impianti per lo stacco preventivo di valanghe;
- d. opere contro la caduta di sassi o il crollo in massa di pareti di roccia, incluse le opere di contenimento, e lo sgombero di materiale pericolante;
- e. opere contro frane e scoscendimenti di terreno, corrispondenti drenaggi nonché provvedimenti di protezione contro l'erosione;
- f. provvedimenti concomitanti negli alvei, in relazione alla conservazione della foresta (opere forestali per la correzione dei torrenti).

² Progettano opere e impianti di protezione solidi. Verificano la capacità di sovraccarico e la sicurezza del sistema di opere e impianti di protezione esistenti, adeguandoli se necessario.

³ Designano aree di ritenzione aventi diritto a indennità, nelle quali, mediante misure di protezione, le catastrofi naturali vengono convogliate e fatte defluire, in modo da caricare tali aree con maggiore frequenza o intensità e proteggere così altre zone.

Art. 38a Costi imputabili

¹ Per le indennità sono imputabili soltanto i costi effettivamente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile.

² Per le indennità di cui agli articoli 39 capoversi 1 e 2 e 40 capoverso 1 lettera c, sono imputabili i costi relativi a:

- a. l'elaborazione delle basi e la pianificazione delle misure;
- b. l'esecuzione e l'attuazione;
- c. l'acquisto di terreni, l'espropriazione formale e materiale;
- d. la terminazione.

³ Non sono imputabili per le indennità di cui all'articolo 39 capoversi 1 e 2 in particolare:

- a. gli emolumenti dovuti;
- b. i costi che possono essere trasferiti ai responsabili dei danni;
- c. i costi per la creazione di valori aggiunti rilevanti che derivano dalle misure, indipendentemente dalla protezione da catastrofi naturali;
- d. i costi per le misure che apportano alle strade nazionali un miglioramento della protezione contro le catastrofi naturali e che sono già coperti dalla partecipazione ai costi dell'Ufficio federale delle strade (USTRA).

⁴ Non sono imputabili per le indennità di cui all'articolo 40 capoverso 1 lettera c e capoverso 3 in particolare:

- a. gli emolumenti dovuti;
- b. i costi che possono essere trasferiti a terzi che, in modo determinante, sono beneficiari o responsabili dei danni.

Art. 39 Protezione da catastrofi naturali

¹ Le indennità per l'acquisizione di dati di base e per le misure sono accordate globalmente. L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato ed è stabilito in base a:

- a. il rischio di catastrofi naturali;
- b. l'entità, l'efficacia e la qualità delle misure.

² Le indennità possono essere accordate nel singolo caso se le misure:

- a. interessano più di un Cantone;
- b. riguardano zone protette od oggetti iscritti in inventari nazionali;
- c. richiedono una valutazione tecnica particolarmente complessa o specifica dovuta alle possibili alternative o ad altri motivi; oppure
- d. non erano prevedibili.

³ Il contributo per i costi imputabili dell'acquisizione di dati di base è del 50 per cento.

⁴ Il contributo per i costi delle misure è compreso tra il 35 e il 45 per cento in funzione di:

- a. il grado di attuazione delle basi;
- b. l'entità, l'efficacia e la qualità delle misure.

⁵ Qualora un Cantone debba adottare misure di protezione straordinarie e particolarmente onerose contro le catastrofi naturali, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo, il contributo di cui al capoverso 4 può, in via eccezionale, essere aumentato del 20 per cento.

⁶ Non è accordata alcuna indennità per:

- a. misure volte a proteggere opere e impianti che al momento della loro realizzazione sono stati edificati in zone di pericolo già designate o in aree notoriamente pericolose e che non erano necessariamente legati a tale ubicazione;
- b. misure volte a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci e sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti;
- c. l'attuazione delle basi e delle misure nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle altre attività d'incidenza territoriale;
- d. l'esercizio di dispositivi di allarme e le spese di organi di condotta e forze d'intervento coperte dal mandato di base;
- g. l'elaborazione di strumenti di lavoro, direttive e linee guida cantonali.

Art. 70 Termini per l'acquisizione di dati di base da parte dei Cantoni

I Cantoni allestiscono le panoramiche dei rischi e le pianificazioni globali di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettera e entro il 1° dicembre 2030 e le aggiornano secondo le prescrizioni dell'UFAM.

3. Ordinanza del 21 maggio 2008⁷ sulla geoinformazione (OGI)

Allegato 1, identificatori 80, 81, 166, 167, altre voci alla fine del catalogo:

Catalogo dei geodati di base del diritto federale

| Denominazione | Base giuridica | Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione] | Geodati di riferimento | Catasto RDPP | Livello di autorizzazione all'accesso | Servizio di teleaccensione | Identificatore |
|--|--|---|------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Protezione da catastrofi naturali (rilevamenti di interesse nazionale) | RS 721.100 art. 13 RS 721.100.1 art. 30 RS 921.01 art. 16 cpv. 1 | UFAM | | | A | X | 80 |
| Protezione da catastrofi naturali (altri rilevamenti) | RS 721.100 art. 14 RS 721.100.1 art. 4 RS 921.01 art. 16 cpv. 2 | Cantoni [UFAM] | | | A | X | 81 |
| Zone di pericolo | RS 721.100.1 art. 4 cpv. 2 RS 921.01 art. 16 cpv. 3 | Cantoni [UFAM] | | | A | X | 166 |
| Catasto degli eventi naturali | RS 721.100.1 art. 4 cpv. 1 lett. b RS 921.01 art. 16 cpv. 2 lett. b | Cantoni [UFAM] | | | A | X | 167 |
| Catasto delle opere di protezione | RS 721.100.1 art. 4 cpv. 1 lett. c RS 921.01 art. 16 cpv. 2 lett. c | Cantoni [UFAM] | | | A | X | |

⁷ RS 510.620

| Denominazione | Base giuridica | Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione] | Geodati di riferimento | Catasto RDPPP | Livello di autorizzazione all'accesso | Servizio di telecaricamento | Identificatore |
|--|--|---|------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Panoramiche cantonali dei rischi – Catastrofi naturali | RS 721.100.1 art. 4 cpv. 1 lett. f RS 921.01 art. 16 cpv. 2 lett. f | Cantoni [UFAM] | | | A | X | |
| Dispositivi di allarme – Pericoli naturali | RS 721.100.1 art. 6 cpv. 1 lett. c RS 921.01 art. 17 cpv. 1 lett. c | Cantoni [UFAM] | | | A | X | |
| Aree di ritenzione aventi diritto a indennità | RS 721.100.1 art. 7 cpv. 4 RS 921.01 Art. 17b cpv. 3 | Cantoni [UFAM] | | | A | X | |
| Misurazione di corsi d'acqua | RS 721.100.1 Art. 30 lett. b | UFAM | | | A | X | |
| Panoramiche nazionali dei rischi | RS 721.100.1 art. 30 lett. f RS 921.01 art. 16 cpv. 1 lett. e | UFAM | | | A | X | |

4. Ordinanza del 3 giugno 2005⁸ sugli emolumenti dell'UFAM

Allegato, numero 8, frase introduttiva

Aliquote fisse degli emolumenti e quadro tariffario

8. Atti amministrativi nel settore dell'idrologia (art. 57 LF del 24 gen. 1991⁹ sulla protezione delle acque, art. 13 LF del 21 giu. 1991¹⁰ sulla sistemazione dei corsi d'acqua e art. 30 OSCA del 2 novembre 1994¹¹ sulla sistemazione dei corsi d'acqua):

⁸ RS 814.014

⁹ RS 814.20

¹⁰ RS 721.100

¹¹ RS 721.100.1